Norme di riferimento:

**Art. 2301 c.c.** ***Divieto di concorrenza****.* Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente (2291, 2318, 2390, 2462).

Il consenso si presume (2727), se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’Articolo 2286.

**Art. 2318 c.c. *Soci accomandatari****.* I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo (2291).  
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.

**Art. 2315 c.c. *Norme applicabili.*** Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

***Disciplina della s.a.s.: artt. 2313-2324 c.c.***

Variante della traccia: Tizio da gennaio 2012 è amministratore di altra società (costituisce esercizio di attività concorrente per conto altrui l’esercizio delle funzioni di amministratore di una società concorrente).

Il socio Caio chiede il risarcimento dei danni a Tizio, per i mesi gennaio-novembre 2012, per il mancato guadagno (quantificato sulla base dell’anno precedente), pari ad € 15.000 (la legittimazione ad esperire l’azione di risarcimento spetta alla società, ex art. 2301, u.c., c.c.).